



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE SERVIZIO IMMIGRAZIONE

N. 400/B/2026/2^ Div./

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Misure alternative al trattenimento: convalida. Giurisprudenza Corte
Cassazione

ALLE QUESTURE
UFFICI IMMIGRAZIONE

LORO SEDI

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.

ROMA

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI

SEDE

Al fine di uniformare l'operatività di codesti Uffici, si inoltra la sentenza n. 12010 del 7/05/2025 della 1^ Sezione Civile della Corte di Cassazione con la quale il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso di un cittadino straniero chiarendo la legittimità di un rimpatrio eseguito sulla base della sola convalida della misura alternativa al trattenimento dell'obbligo di firma. Pertanto, qualora l'espulsione non venga eseguita con l'accompagnamento immediato alla frontiera ma si applichi una misura alternativa è sufficiente la convalida di quest'ultima.

Tale orientamento, da sempre condiviso da questo Servizio, muove dal presupposto che le misure alternative siano destinate a superare gli ostacoli temporanei all'allontanamento, garantendo al contempo il controllo sul cittadino straniero. Ne consegue che la convalida da parte della competente Autorità Giudiziaria della misura alternativa, oltre a tutelare la libertà personale del soggetto, legittimi di per sé il successivo allontanamento, quale suo unico e naturale completamento.

La Suprema Corte ha fornito un chiaro quadro interpretativo circa il rapporto procedurale che intercorre tra l'ordine di espulsione del Prefetto, il provvedimento del Questore che impone una misura alternativa – quale ad esempio l'obbligo di presentazione agli uffici di polizia o la consegna del passaporto – e il successivo allontanamento coattivo dello straniero. Con la pronuncia in esame viene ribadito che, quando la Questura accerta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

SERVIZIO IMMIGRAZIONE

l'impossibilità di dare immediata esecuzione al rimpatrio e dispone nei confronti del cittadino straniero una misura alternativa di cui all'articolo 14 del Testo Unico sull'Immigrazione per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti, la tempestiva trasmissione degli atti al Giudice di Pace e la successiva convalida giurisdizionale legittimano direttamente e in via definitiva l'intero procedimento esecutivo dell'allontanamento.

Non occorre, pertanto, redigere un autonomo e separato decreto di accompagnamento alla frontiera da sottoporre a una distinta convalida. La misura alternativa convalidata costituisce infatti la cornice giuridica idonea gestita sotto la vigilanza dell'Autorità Giudiziaria per il periodo necessario a rimuovere gli ostacoli logistici o documentali.

Una volta ottenuta la convalida da parte del Giudice di Pace e non appena l'Ufficio Immigrazione sarà in grado di rimuovere gli impedimenti originari, attraverso il reperimento dei documenti di viaggio o la disponibilità dei vettori aerei, si potrà procedere all'esecuzione coattiva del rimpatrio e all'effettivo accompagnamento alla frontiera senza doversi rivolgere nuovamente al Giudice per un'ulteriore convalida dell'allontanamento.

Infine, le presenti indicazioni rilevano in modo sostanziale anche per l'attività di controdeduzione nell'eventuale contenzioso giudiziario o risarcitorio avviato dai soggetti rimpatriati. Nelle relazioni fornite all'Avvocatura dello Stato, gli Uffici avranno cura di sottolineare come la regolarità della misura alternativa e la sua convalida giurisdizionale assorbano la legittimità del successivo rimpatrio, rendendo prive di fondamento le doglianze basate sulla presunta assenza di un autonomo provvedimento di accompagnamento coattivo, ed escludendo di conseguenza qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata dalla controparte.

Premesso quanto sopra, si invitano gli Uffici non ancora allineati all'orientamento illustrato, a condividere il contenuto della pronuncia allegata con le Autorità Giudiziarie di riferimento, al fine di preannunciare la variazione delle prassi operative.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Cinello